



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRIESTE**

**DECRETO S.G. N°48/2017**

**OGGETTO:** Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi: biennio 2017/2018.

**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***

Dr. Emanuela Gentilezza

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

**Visto** l’Atto Generale del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°14 del 2 dicembre 2013, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

**Vista** la circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 29.02.2016, prot. N°3803, relativa alle “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” e dato atto del rispetto delle disposizioni impartite ove per l’applicazione dell’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, ci si riservava la diramazione della relativa circolare esplicativa;

**Vista** la comunicazione del Responsabile della prevenzione alla corruzione del 10.11.2016, con cui è stato ricordato di procedere all’adempimento di cui all’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, nonché alla pubblicazione sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le istruzioni indicate nel termine procedimentale;

**Vista** la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed in particolare l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale delle OO.PP. e del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante;

**Visto** l’art.21, comma 1 del citato decreto che nel prevedere l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici da parte delle S.A. dispone espressamente che lo stesso va approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

**Visto** il comma 8 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità ed i criteri per la redazione delle citate programmazioni;

**Visto** il comma 9 del suddetto articolo 21 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3, il quale specifica le modalità con le quali procedere per le nuove programmazioni;

**Preso atto** che con Decreto del 24 ottobre 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

**Dato atto**, invece che, in ossequio del disposto di cui al comma 8 dell’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, il Decreto richiamato al comma 8 non sembra essere stato adottato e pertanto per l’adempimento previsto si farà riferimento al



## ***TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE***

programma di cui al Decreto del 24 ottobre 2016, in quanto ai sensi dell'art.216 comma 3 del D.Lgs.N°50/2016, il legislatore nazionale, riconosce efficacia agli atti di programmazione già adottati, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi;

**Precisato** che questo Tribunale, non provvede all'approvazione dei documenti programmatori ed al Bilancio, la cui competenza, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

**Precisato che** ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 e dell'art. 216 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si rende necessario provvedere all'adozione dell'aggiornamento annuale del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017/2018 che sarà pubblicato sul sito istituzionale del committente e sul MIT;

**Evidenziato che**, per l'adempimento in oggetto, questo Ufficio può fare riferimento per l'anno in corso ai fondi assegnati ed al programma del fabbisogno 2017-2019, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in data 08.08.2016 prot.N°3517;

**Dato atto che**, con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma biennale, l'amministrazione è tenuta a provvedere, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa;

**Richiamato** il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Richiamati** altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Rilevato**, infine che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

**Preso atto** che l'approvazione del programma, comunque, fa salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione;

**Preso atto**, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016 evidenziando che occorrerà procedere a garantire tutti i servizi collegati alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed alla fornitura di beni e servizi sulla base del programma del fabbisogno triennale e delle somme assegnate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

**Accertato** che i beni e servizi da fornire per il biennio 2017-2018 per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali non risultano essere superiori ad € 40.000,00=;

**Ritenuto**, inoltre, in attuazione alla direttiva diramata procedere ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti alla individuazione del Responsabile del procedimento unico tra i dipendenti di ruolo per le attività contrattuali concernenti l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi, o, nel caso di accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio in possesso delle necessarie competenze professionali.

### ***DECRETA***

**1)-** di prendere atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017-2018 non è stato redatto, in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento, non è superiore ad € 40.000,00=;



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRIESTE**

- 2)- di nominare quale RUP, per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per fornitura di beni e servizi diretti a garantire i servizi istituzionali dell'Ente, **la dott.ssa De Cecco Patrizia**, appartenente alla Area III-F4 profilo professionale "Funzionario", in comando presso la Sede del T.A.R. sino alla data del 31-12-2017, la quale provvederà agli adempimenti relativi alle procedure di acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi, in attuazione della direttiva diramata dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, tenuto conto delle novità introdotte dal D. L.gs.N^56/2017 ( art.31, comma 4 e delle direttive dell'ANAC), dando atto che nella struttura amministrativa dell'Ente è presente un'unica unità lavorativa appartenente all'area III;
- 3)- di disporre che il nominativo del RUP dovrà essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
- 4)- di prendere atto che Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, consistenti in modo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti adempimenti: nella fase della programmazione formula proposte e fornisce dati e informazioni per la redazione del documento programmatico; Nella fase della procedura di affidamento provvede alla predisposizione del bando di gara, capitolato d'oneri, DUVRI ed ogni altro documento amministrativo necessario per l'espletamento della procedura di affidamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, verifica la documentazione amministrativa e adotta le decisioni conseguenti; svolge, all'occorrenza, funzioni di supporto alla commissione di gara nelle procedure ad evidenza pubblica in cui è prevista la Commissione di gara; nella fase di aggiudicazione verifica la congruità delle offerte e formula, ove non sia prevista la commissione di gara, la proposta di aggiudicazione; nella fase di esecuzione sovrintende alle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 5)- di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del suddetto programma ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni - sul sito informatico istituzionale di questa amministrazione;
- 6)- di prendere atto, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, presso il sito dell'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016 evidenziando che occorrerà procedere a garantire tutti i servizi collegati alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed alla fornitura di beni e servizi sulla base del programma del fabbisogno triennale e delle somme assegnate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
- 7)- di prendere atto sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001 del Ministro dei lavori Pubblici, non è prevista la possibilità di procedere alla pubblicazioni del programma biennale degli acquisti e servizi allorquando la spesa sia inferiore alla somma di € 40.000,00;
- 8)- di prendere atto che si dovrà provvedere alla pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture al termine dell'adeguamento in corso;
- 9)- di disporre che venga assicurata la pubblicità ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L 13 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
  - delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;



***TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRIESTE***

- 10)** di disporre la comunicazione dell'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del procedimento ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;
- 11)** di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- 12)** di dare atto che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
- 13)-** di disporre la trasmissione del presente decreto al Responsabile della prevenzione alla corruzione ed all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Ancona/Trieste, lì 29 giugno 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM**